



**TRIBUNALE DI TIVOLI**  
**Sezione Penale**

**DECRETO DI RINVIO D'UFFICIO DELL' UDIENZA MONOCRATICA  
DEL 7 MAGGIO 2020**

Il giudice,

visto il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in l. 24 aprile 2020 n. 27 e da ultimo modificato ad opera del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

rilevato che:

- (1) ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del d.l. 18/2020 «Dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva all'11 maggio 2020»;
  - (2) ai sensi dell'art. 83, comma 3, del d.l. 18/2020, «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi: [...]
  - b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti: 1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; 2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza; 3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;
  - c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale»;
- (3) ai sensi dell'art. 83, comma 4, del d.l. 18/2020, «Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale»;

rilevato che i procedimenti fissati per l'udienza monocratica indicata in epigrafe non rientrano tra le ipotesi eccezionali indicate all'art. 83, comma 3, del d.l. 18/2020;

considerato che, pertanto, i procedimenti in questione devono essere differiti ad altra data con decreto emesso ai sensi dell'art. 465 c.p.p., strumento applicabile anche alle ipotesi di rinvio fuori udienza disposto nel corso del dibattimento (Cass. Sez. 3 n. 17218 del 3.3.2009 Rv 243754);

ritenuto che la data di rinvio debba essere individuata tenendo conto delle obiettive e notorie condizioni di straordinario carico dei ruoli dibattimentali;

#### **P.Q.M.**

dispone che l'udienza penale fissata per il giorno 7 maggio 2020 è rinviata d'ufficio, per gli stessi incombenti, al giorno 13 maggio 2021, con gli stessi orari fissati per ciascun processo, eccezion fatta per i procedimenti nn. 5634/19 R.G.N.R. - 641/20 R.G.DIB. e nn. 7108/19 R.G.N.R. - N. 373/20 R.G.DIB., per i quali si provvede separatamente.


Nei procedimenti rinviati sono sospesi, nei limiti di legge, il corso della prescrizione e, ove applicabili, i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, nonché per la immediata comunicazione del presente decreto al P.M., al C.O.A. e alla Camera Penale in sede.

Tivoli, 4 maggio 2020

#### **Il giudice**

Giovanni Petroni



ISTITUTO CANCELLERIA OG  
IL CANCELLIERE F  
TANIA RITA SORANO



4.5.2020